

## **ALLEGATO A)**

### **Criteria e modalità per la concessione dell'istituto della rateizzazione dei crediti extratributari ai sensi dell'art.38 della legge regionale 28 dicembre 2017, n.20.**

#### **Presupposti per richiedere la rateizzazione di un debito extratributario.**

Possono essere ammessi alla rateizzazione i debiti di natura extratributaria per i quali la contestazione del mancato pagamento è stata notificata al soggetto debitore. Sono esclusi dall'applicazione dell'istituto i debiti per i quali sia già stata esperita la procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

#### **Soggetti ammessi alla rateizzazione.**

Possono presentare istanza di rateizzazione dei debiti di natura extratributaria le seguenti tipologie di soggetti debitori:

- persone fisiche o soggetti titolari di ditte individuali in regime fiscale semplificato;
- società di capitali, società cooperative, consorzi, società di persone, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, titolari di ditte individuali in regime di contabilità ordinaria;
- enti pubblici istituzionali o gli altri organismi inseriti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

#### **Modalità e criteri per la rateizzazione.**

Al fine di favorire un'applicazione razionale e coerente alle disposizioni di cui all'articolo 38 della legge regionale 28 dicembre 2017, n.20 vengono definite le modalità temporali secondo cui è concessa la rateizzazione:

- a) piano di rateazione ordinario, fino ad un massimo di 72 rate mensili, su richiesta del soggetto debitore che dichiara di versare in temporanea situazione di difficoltà finanziaria;
- b) piano di rateazione straordinario, fino ad un massimo di 120 rate mensili, nel caso in cui il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà finanziaria.

#### **Modalità piano di rateazione ordinario, fino ad un massimo di 72 rate mensili:**

##### **a) per tutti i soggetti importi fino a 60.000 euro**

Per debiti extratributari fino a 60.000 euro tutti i soggetti che intendano richiedere la rateazione dovranno inoltrare l'istanza di rateizzazione (Modello A1) dichiarando la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica. In questo caso, si accede al piano ordinario che consente di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni) costanti.

##### **b) persone fisiche o soggetti titolari di ditte individuali in regime fiscale semplificato importi superiori a 60.000 euro.**

Le istanze di rateazione presentate dalle persone fisiche devono essere esaminate utilizzando la metodologia di seguito riportata, che prende in considerazione:

- l'indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore;
- l'entità del debito (comprensivo di sanzioni, interessi e oneri accessori), come desunto dall'atto con il quale è stata contestato al soggetto debitore il mancato pagamento.

Tale metodologia dovrà essere applicata, oltre che alle persone fisiche, anche ai titolari di ditte individuali che hanno adottato un regime di contabilità semplificato.

Tutti i soggetti che intendano richiedere la rateazione dovranno inoltrare l'istanza di rateizzazione (Modello A2) allegando la relativa documentazione prevista.

##### **c) società di capitali, società cooperative, consorzi, società di persone, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, titolari di ditte individuali in regime di contabilità ordinaria, enti pubblici istituzionali o altri organismi inseriti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 importi superiori a 60.000 euro.**

Per le società di capitali, le società cooperative, i consorzi, le società di persone, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, i titolari di ditte individuali in regime di contabilità ordinaria e gli enti pubblici istituzionali o gli altri organismi inseriti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 la determinazione della situazione di temporanea obiettiva difficoltà deve avvenire valutando la capacità della società o della ditta di assolvere ai debiti di prossima scadenza con i mezzi di cui dispone.

Al fine di individuare il numero massimo di rate applicabili, viene calcolato un coefficiente, che chiameremo "**Alfa**", finalizzato a valutare la sostenibilità del debito da restituire in misura rateale, in relazione alla situazione economica dato dal rapporto tra debito complessivo (D.C.) e valore della produzione (V.P.) moltiplicato per 100

$$\alpha = \frac{D.C.}{V.P.} \times 100$$

L'indicatore così ricavato determina il numero massimo di rate mensili applicabili. Nello specifico:

**Alfa fino a 2: numero massimo di rate 18;**  
**Alfa tra 2,1 e 4: numero massimo di rate 36;**  
**Alfa tra 4,1 a 6: numero massimo di rate 38**  
**Alfa tra 6,1 a 8 numero massimo di rate 60**  
**Alfa superiore a 8,1 al massimo 72 rate**

Resta salva la possibilità per il debitore di richiedere la ripartizione del pagamento in un numero di rate mensili inferiore. Per poter accedere alla rateazione, i soggetti in argomento dovranno inoltrare l'istanza di rateizzazione (Modello A3) allegando la relativa documentazione prevista.

#### **Modalità piano di rateazione straordinario, fino ad un massimo di 120 rate mensili:**

Se non si riesce a sostenere il pagamento del debito secondo un piano ordinario in 72 rate mensili, si può ottenere una rateizzazione fino a 120 rate di importo costante.

Si dovrà presentare alcuni documenti che attestino la comprovata e grave difficoltà legata alla congiuntura economica per ragioni estranee alla propria responsabilità, e in presenza delle seguenti condizioni:

##### **a) persone fisiche e ditte individuali con regimi fiscali semplificati**

E' necessario dimostrare di non poter pagare il debito secondo i criteri previsti per un piano ordinario. Condizione che si verifica quando l'importo della rata del piano ordinario è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare, risultante dall'Indicatore della situazione reddituale (ISR) riportato nel modello ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente).

In questo caso, i soggetti in argomento dovranno inoltrare l'istanza di rateizzazione (Modello A4), dichiarando di trovarsi in una comprovata e grave difficoltà legata alla congiuntura economica per ragioni estranee alla propria responsabilità, allegando la relativa documentazione prevista.

##### **b) tutte le altre imprese (ivi comprese le ditte individuali in contabilità ordinaria)**

Quando la rata del piano ordinario è superiore al 10% del valore della produzione, rapportato su base mensile ed enucleato ai sensi dell'art. 2425, numeri 1), 3) e 5), del codice civile e l'indice di liquidità [( Liquidità differita + Liquidità corrente) / Passivo corrente ] è compreso tra 0,50 ed 1. A tal fine il debitore allega all'istanza di rateizzazione (Modello A5) la necessaria documentazione contabile aggiornata.

Il numero delle rate dei piani straordinari è modulato in funzione del rapporto esistente tra la rata e il reddito o il valore della produzione di cui sopra secondo le seguenti *tabelle A e B*:

Tabella «A»

Rata/Valore produzione		Rate concedibili
DA	A	
10,01%	10,20%	73
10,21%	10,40%	74
10,41%	10,60%	75
10,61%	10,80%	76
10,81%	11,00%	77
11,01%	11,20%	78
11,21%	11,40%	79
11,41%	11,60%	80
11,61%	11,80%	81
11,81%	12,00%	82
12,01%	12,20%	83
12,21%	12,40%	84
12,41%	12,60%	85
12,61%	12,80%	86
12,81%	13,00%	87
13,01%	13,20%	88
13,21%	13,40%	89
13,41%	13,60%	90
13,61%	13,80%	91
13,81%	14,00%	92
14,01%	14,20%	93
14,21%	14,40%	94
14,41%	14,60%	95
14,61%	14,80%	96
14,81%	15,00%	97
15,01%	15,20%	98
15,21%	15,40%	99
15,41%	15,60%	100
15,61%	15,80%	101
15,81%	16,00%	102
16,01%	16,20%	103
16,21%	16,40%	104
16,41%	16,60%	105
16,61%	16,80%	106
16,81%	17,00%	107
17,01%	17,20%	108
17,21%	17,40%	109
17,41%	17,60%	110
17,61%	17,80%	111
17,81%	18,00%	112
18,01%	18,20%	113
18,21%	18,40%	114
18,41%	18,60%	115
18,61%	18,80%	116
18,81%	19,00%	117
19,01%	19,20%	118
19,21%	19,40%	119
OLTRE 19,40%		120

Tabella «B»

Rata/Reddito		Rate concedibili
Da	A	
20,01%	20,40%	73
20,41%	20,80%	74
20,81%	21,20%	75
21,21%	21,60%	76

21,61%	22,00%	77
22,01%	22,40%	78
22,41%	22,80%	79
22,81%	23,20%	80
23,21%	23,60%	81
23,61%	24,00%	82
24,01%	24,40%	83
24,41%	24,80%	84
24,81%	25,20%	85
25,21%	25,60%	86
25,61%	26,00%	87
26,01%	26,40%	88
26,41%	26,80%	89
26,81%	27,20%	90
27,21%	27,60%	91
27,61%	28,00%	92
28,01%	28,40%	93
28,41%	28,80%	94
28,81%	29,20%	95
29,21%	29,60%	96
29,61%	30,00%	97
30,01%	30,40%	98
30,41%	30,80%	99
30,81%	31,20%	100
31,21%	31,60%	101
31,61%	32,00%	102
32,01%	32,40%	103
32,41%	32,80%	104
32,81%	33,20%	105
33,21%	33,60%	106
33,61%	34,00%	107
34,01%	34,40%	108
34,41%	34,80%	109
34,81%	35,20%	110
35,21%	35,60%	111
35,61%	36,00%	112
36,01%	36,40%	113
36,41%	36,80%	114
36,81%	37,20%	115
37,21%	37,60%	116
37,61%	38,00%	117
38,01%	38,40%	118
38,41%	38,80%	119
OLTRE 38,80%		120

### **Termini e modalità per la presentazione dell'istanza di rateizzazione**

Il debitore deve presentare istanza di rateizzazione, utilizzando l'apposito modulo (Modello A1, A2, A3, A4, A5), alla struttura regionale che ha provveduto a notificare il mancato pagamento, utilizzando una delle seguenti modalità:

- a mezzo di plico postale indicando i riferimenti della Direzione Regionale che ha provveduto a notificare il mancato pagamento al soggetto debitore;
- tramite consegna diretta al Servizio protocollo della Regione Umbria;
- oppure mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) indicando l'indirizzo PEC della Direzione Regionale che ha provveduto a notificare il mancato pagamento al soggetto debitore.

Qualora i crediti, vantati dall'amministrazione regionale, per i quali si chiede la rateizzazione, riguardino materie diverse, il debitore presenta più istanze di rateizzazione da inviare alle singole strutture competenti per materia.

### **Scadenze e modalità di pagamento**

Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di rateizzazione ed il relativo pagamento può essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore.

### **Istruttoria**

L'istruttoria viene compiuta dal funzionario responsabile del procedimento, il quale verifica la regolarità e la completezza della domanda presentata e può procedere a richiedere al debitore istante ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi entro il termine che il funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta. La mancata produzione da parte del debitore della documentazione richiesta entro il termine fissato, comporterà il rigetto della domanda di rateizzazione del debito.

Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva il Dirigente competente per materia adotta il provvedimento di concessione ovvero di diniego della rateizzazione sulla base dell'istruttoria compiuta e lo comunica all'interessato mediante PEC o raccomandata con A\R.

Il provvedimento di concessione contiene il piano di rateizzazione che indica le condizioni e termini di pagamento concessi ed acquista efficacia dal momento dell'accettazione da parte del debitore.

### **Applicazione degli interessi**

Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso legale vigente al momento della presentazione dell'istanza.

### **Decadenza dal beneficio della rateizzazione**

In caso di omesso pagamento di un numero di rate pari a 5, anche non consecutive, la struttura competente invia avviso di decadenza dal beneficio con conseguente obbligo del debitore di estinguere il debito residuo entro il termine di sessanta giorni dalla scadenza della rata non pagata. Se dopo tale termine il debitore non ha effettuato il pagamento, si procede al recupero coattivo e non può essere concessa una successiva rateizzazione per la medesima istanza, fatto salvo l'ipotesi di aver provveduto al saldo di tutte le rate scadute del piano o dei piani eventualmente già concessi da cui si è decaduti.

### **Disposizioni transitorie**

Il presente atto di indirizzo si applica alle richieste di rateizzazione pervenute a decorrere dalla data di adozione della deliberazione. In relazione ai rateizzi già concessi, i debitori possono presentare istanza motivata di rimodulazione degli stessi nel rispetto dei parametri indicati nel presente allegato. Il numero delle rate concedibili è pari alla differenza tra quelle spettanti in relazione ai parametri indicati nel presente allegato ed il numero di quelle già pagate.